informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 290 – 23 SETTEMBRE 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **ADEMPIMENTI**

APPALTI LABOUR INTENSIVE E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

RIFERIMENTI

- **Art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97**
- **Risposta interpello Agenzia Entrate 3.8.2021, n. 525**

IN SINTESI

Per il subappaltatore, soggetto ad una procedura concorsuale (nel caso di specie, amministrazione straordinaria), viene meno l'obbligo di sospensione del pagamento dei corrispettivi da parte dell'impresa appaltante, qualora il DURF si riferisca al periodo successivo all'ammissione alla procedura concorsuale e non anche a quello antecedente.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con l'introduzione dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 sono state apportate rilevanti modifiche alla disciplina delle ritenute / compensazioni nei contratti di appalto e subappalto c.d. "labour intensive", relativi a una o più opere / servizi, di importo complessivo annuo superiore a € 200.000.

In particolare il citato art. 17-bis prevede l'obbligo in capo al committente di richiedere all'impresa appaltatrice / affidataria e alle imprese subappaltatrici **copia dei mod. F24 relativi al versamento delle ritenute** sui redditi di lavoro dipendente / assimilati e dell'addizionale regionale / comunale IRPEF **trattenute** dall'impresa appaltatrice / affidataria e dalle imprese subappaltatrici **ai lavoratori direttamente impiegati** nell'esecuzione dell'opera / servizio.

L'obbligo di versamento delle ritenute relative ai lavoratori dipendenti impiegati nella commessa è effettuato dall'impresa appaltatrice / affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con **distinti mod. F24 per ciascun committente, senza possibilità di compensazione**.

L'impresa appaltatrice / affidataria e le imprese subappaltatrici**, entro 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento**, **trasmettono al committente** e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice **i predetti mod. F24 ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori**, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione delle opere / servizi affidati dal committente, con:

- il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera / servizio;
- l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione;
- il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

In alternativa, l'impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice può consegnare al committente la specifica certificazione c.d. DURF (documento unico di regolarità fiscale) rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, attestante la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente, dei seguenti requisiti:

a) esercizio dell'attività da almeno 3 anni, regolare adempimento degli obblighi dichiarativi e versamenti registrati nel Conto fiscale, nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, di importo complessivo non inferiore al 10% dei ricavi / compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;
b) assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli Agenti della riscossione relativi a IRPEF / IRES / IRAP, ritenute e contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Tali disposizioni non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

INADEMPIENZA DELL'IMPRESA APPALTATRICE / SUBAPPALTATRICE / AFFIDATARIA

Nel caso in cui alla predetta data (5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento) sia maturato il diritto a ricevere corrispettivi dall'impresa appaltatrice / affidataria e:

- questa o le imprese subappaltatrici **non abbiano trasmesso** al committente i mod. F24 e le informazioni relative ai lavoratori impiegati;

ovvero

- risulti l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa;

il committente deve sospendere, finché perdura l'inadempimento, **il pagamento dei corrispettivi maturati fino a concorrenza del 20%** del valore complessivo dell'opera / servizio **ovvero per un importo pari alle ritenute non versate** rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione entro 90 giorni alla competente Agenzia delle Entrate.

NB In caso di inottemperanza dei predetti obblighi il committente è tenuto al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice / affidataria o subappaltatrice per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse nonché per il tempestivo versamento, senza possibilità di compensazione.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con la Risposta 3.8.2021, n. 525 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito l'applicazione delle disposizioni in esame in presenza di una società subappaltatrice ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al DL n. 347/2003.

APPALTI LABOUR INTENSIVE E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Il caso affrontato dall'Agenzia nella citata Risposta n. 525 riguarda una società committente (Alfa) che, dopo aver verificato che la società subappaltatrice (Delta) aveva omesso il versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti impiegati nel contratto di subappalto, aveva sospeso il pagamento dei corrispettivi maturati da Delta sino a concorrenza del 20% del valore complessivo del servizio.

La società Delta, dopo essere stata ammessa alla procedura di ammissione straordinaria, aveva prodotto alla committente un DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali **effettuate successivamente** all'ammissione alla predetta procedura.

La società Alfa chiedeva se, a fronte del DURF, poteva provvedere al pagamento dei corrispettivi dovuti applicando, per analogia, le disposizioni in materia di DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'art. 5, DM 30.1.2015 che riconosce all'impresa in amministrazione straordinaria una condizione di regolarità relativamente agli obblighi contributivi scaduti prima della dichiarazione di apertura della procedura.

L'Agenzia precisa innanzitutto che **per il DURF non è prevista una disposizione analoga a quella del DURC** avendo quest'ultimo esclusivamente valenza contributiva.

Di conseguenza, in base alla normativa di riferimento, l'obbligo di sospensione del pagamento dei corrispettivi finché perdura l'inadempimento della subappaltatrice non viene meno con la presentazione del DURF attestante la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria. Pertanto, risulterebbe non rilevante la circostanza che la società Delta attesti la regolarità dei versamenti delle ritenute operate dopo l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria.

Tuttavia, secondo la stessa Agenzia **va considerata anche la situazione in cui versa un soggetto in amministrazione straordinaria** da cui deriva:

"l'indisponibilità in capo all'imprenditore del complesso aziendale e dei rapporti che vi fanno capo, con onere del commissario straordinario di erogare somme in favore dei creditori sempre nel rispetto della «par condicio creditorum», salve le cause legittime di prelazione, con la sola eccezione di crediti da soddisfare in via prioritaria per esigenze connesse alla prosecuzione dell'attività d'impresa, ma comunque previa autorizzazione del giudice delegato".

Ne consegue che l'impresa appaltatrice / subappaltatrice / affidataria in procedura di amministrazione straordinaria **non può procedere arbitrariamente al pagamento di debiti pregressi** alla procedura stessa (nella fattispecie al pagamento di debiti erariali e ritenute fiscali dei dipendenti) in violazione della par condicio creditorum poiché **nell'ambito della procedura concorsuale l'imprenditore perde**, di fatto, **la disponibilità del complesso aziendale** e dei rapporti che vi fanno capo.

Ció comporta, precisa l'Agenzia, **la disapplicazione del vincolo** disposto del citato art. 17-bis **con riferimento ai debiti erariali antecedenti l'ammissione alla procedura concorsuale** (nella fattispecie, ritenute fiscali dei dipendenti) con la conseguenza che, in presenza di un DURF attestante la regolarità fiscale per il solo periodo post procedura, **risulta possibile il pagamento dei corrispettivi vantati dall'impresa appaltatrice / subappaltatrice / affidataria** trattenuti fino a quel momento dall'impresa appaltante / affidante.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it